

Roma, 3 gennaio 2011

Circolare n. 1/2011

Oggetto: Previdenza – Lavoratori italiani all'estero – Retribuzioni convenzionali per il 2011 – D.M. 3.12.2010, su G.U. n. 300 del 24.12.2010.

Come ogni anno sono state fissate anche per il 2011 le retribuzioni convenzionali su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori italiani occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati (tra cui Russia e Giappone), secondo quanto previsto dalla legge n.398/87.

Si rammenta che, in base all'art.36 della legge n.342/2000, le retribuzioni convenzionali assumono rilevanza anche ai fini fiscali; in particolare la coincidenza tra l'imponibile previdenziale e quello fiscale scatta qualora il lavoro all'estero sia prestato in via continuativa per più di 183 giorni nell'arco di un anno.

Fabio Marrocco
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.18/2010
Allegato uno
M/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 300 del 24.12.2010 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 dicembre 2010

Determinazione, per l'anno 2011, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreta:

Art. 1

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2011 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2011, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art.1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Allegato

**TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2011
SETTORE AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI**

*** OMISSIS ***

QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Operai	I	Fino a 1.779,79	1.779,79
	II	da 1.779,80 a 1.884,28	1.884,28
	III	da 1.884,29 a 1.988,78	1.988,78
	IV	da 1.988,79 in poi	2.093,24
Impiegati	I	Fino a 2.093,24	2.093,24
	II	da 2.093,25 a 2.487,64	2.487,64
	III	da 2.487,65 a 2.882,02	2.882,02
	IV	da 2.882,03 a 3.276,41	3.276,41
	V	da 3.276,42 in poi	3.670,77

*** OMISSIS ***

Quadri	I	Fino a 3.670,77	3.670,77
	II	da 3.670,78 a 4.368,39	4.368,39
	III	da 4.368,40 a 5.066,02	5.066,02
	IV	da 5.066,03 a 5.763,65	5.763,65
	V	Da 5.763,66 a 6.461,26	6.461,26
	VI	da 6.461,27 in poi	7.158,87

*** OMISSIS ***

Dirigenti	I	Fino a 5.458,31	5.458,31
	II	da 5.458,32 a 6.463,27	6.463,27
	III	da 6.463,28 a 7.468,22	7.468,22
	IV	da 7.468,23 a 8.473,16	8.473,16
	V	da 8.473,17 a 9.478,13	9.478,13
	VI	da 9.478,14 a 10.483,08	10.483,08
	VII	da 10.483,09 a 11.488,03	11.488,03
	VIII	da 11.488,04 a 12.492,99	12.492,99
	IX	Da 12.493,00 a 13.497,95	13.497,95
	X	da 13.497,96 in poi	14.502,83

*** OMISSIS ***